

LA PRESENZA DI UN PREPOSTO ALLA SICUREZZA NON ESONERA IL DATORE DALLA RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO

GIOVANNI MAGLIARO

Per la Suprema Corte sono destituite di fondamento le argomentazioni del ricorrente tese ad evidenziare profili di colpa nell'attività del capo squadra. Comunque l'eventuale accoglimento delle stesse aggiungerebbe una ulteriore figura di garanzia ma non potrebbe certamente escludere la responsabilità del datore in relazione ad obblighi di verifica delle attrezzature prese in uso e di verifica delle capacità di impiego da parte delle maestranze, previo svolgimento della indispensabile attività di formazione, addestramento e informazione degli operai individuati come manovratori della piattaforma.

Vale il principio consolidato che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui è tenuto il suo intervento, la sua condotta anche qualora imprudente non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio. Al datore di lavoro compete l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e di assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro.

Nel caso di specie lo svolgimento di fatto di funzioni di preposto determinano non già un trasferimento di funzione con esonero della responsabilità a favore del delegante ma semmai l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia che potrebbe essere chiamata a rispondere in concorso col datore di lavoro.



n. 195
7 marzo 2022

La Cassazione Penale, con sentenza n.5415 del 20 gennaio 2022, afferma che in materia di infortunio sul lavoro la presenza di un preposto alla sicurezza non determina un trasferimento di responsabilità a favore del datore di lavoro ma comporta l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia che concorre con quella propria del datore.

Al legale rappresentante di una ditta di traslochi è stato contestato di non avere adottato le misure necessarie affinché le attrezzature (in particolare un elevatore dotato di cesta mobile) fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, fossero sottoposte ad idonea manutenzione e che le stesse fossero utilizzate da personale adeguatamente formato ed addestrato. E' stato riconosciuto il collegamento causale tra tali inosservanze e l'infortunio occorso a un dipendente il quale, intento a manovrare il braccio elevatore dai comandi posti alla base della piattaforma, era stato investito della cesta precipitata da un'altezza di otto metri per un difetto di manutenzione della fune. Da tale infortunio conseguivano alla sua persona rilevanti lesioni per trauma toracico con plurime fratture e pneumo torace del polmone sinistro.

Prima il Tribunale di Milano poi la Corte d'Appello di questa città hanno riconosciuto il datore di lavoro responsabile del reato di lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche.

L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che gli obblighi di legge erano assunti dal caposquadra che coordinava le lavorazioni tramite piattaforma elevatrice con conseguente esonero del datore di lavoro. Il caposquadra svolgeva il ruolo di preposto alle lavorazioni ed era tenuto a verificare che la macchina fosse predisposta ed utilizzata in conformità alle istruzioni d'uso. Pur in assenza di una delega formale aveva assunto di fatto la garanzia di preposto alla sicurezza relativamente all'area di rischio. Era infatti in possesso di una formazione specialistica e qualificata per la gestione delle operazioni e si era sottratto ai propri compiti disponendo che fosse il dipendente, poi infortunatosi, ad operare con i comandi dell'elevatore.

La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la condanna penale del datore di lavoro per lesioni colpose.